

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4648 del 26/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MONDAINO - VIA BELVEDERE FOGLIENSE, 575 e 591 RICHIESTA DALL'IMPRESA BICMA SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEGNALETICA E CATARIFRANGENTI PER AUTOCARRI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4868 del 26/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventisei AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MONDAINO - VIA BELVEDERE FOGLIENSE, 575 e 591 RICHIESTA DALL'IMPRESA BICMA SRL PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SEGNALETICA E CATARIFRANGENTI PER AUTOCARRI

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP della Valconca in data 13/02/2026, acquisita da ARPAE SAC Prot. 30053 del 17/02/2026, integrata in data 18/02/2026 Prot. 31268 dal legale rappresentante/procuratore della **Società BICMA Srl** (P.IVA 02298750403), con sede legale in Comune di Mondaino - Via Belvedere Fogliense, 575 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-480 del 28/01/2025 relativa all'attività di "*produzione di segnaletica e catarifrangenti per autocarri*" svolta presso l'impianto ubicato in **Via Belvedere Fogliense, 575 e 591 - Comune di Mondaino** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE; (modifica);*
- B. - *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale (modifica);*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP della Valconca trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota Prot. 30053 del 17/02/2026, integrata in data 18/02/2026 Prot. 31268;
- ARPAE SAC indicava la conferenza dei servizi decisa semplificata ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013 in data 19/02/2026 Prot.32204;
- con nota Prot. 45043 del 11/03/2026 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con Prot. 51917 del 20/03/2026 si acquisivano le integrazioni richieste in data 11/03/2026;

PRESO ATTO che la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell’ambito della stessa il

Comune di Mondaino, nei tempi previsti dalla conferenza, non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e di impatto acustico L.447/95;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini con nota interna Prot. 56257 del 26/03/2026;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATO che sono presenti tutte le condizioni e i presupposti per procedere all'adozione di modifica di Aua a favore della Società BICMA Srl, per l'esercizio dell'attività di *produzione di segnaletica e catarifrangenti per autocarri* sita in Comune di Mondaino - Via Belvedere Fogliense, 575 e 591;

DATO ATTO che la modifica richiesta non comporta la revisione e conseguente rinnovo dell'AUA, in quanto l'istruttoria è limitata alla sola modifica;

RITENUTO opportuno modificare il precedente provvedimento DET-AMB-2025-480 del 28/01/2025 sostituendo l'Allegato A con l'Allegato A del presente provvedimento;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, la modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società **BICMA Srl** (P.IVA 02298750403), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di **Mondaino - Via Belvedere Fogliense, 575 e 591** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
--------------------	-------------------	-----------------

interessato		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

3. DI SOSTITUIRE l'Allegato A del provvedimento DET-AMB-2025-480 del 28/01/2025 con l'Allegato A del presente provvedimento;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

4b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

4d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

5. la modifica di Aua, adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del Suap territorialmente competente;

6. restano ferme le prescrizioni del provvedimento DET-AMB-2025-480 del 28/01/2025, compresa la validità dell'Aua (scadenza 29/01/2040);

7. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

8. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

10. di trasmettere la presente determina di modifica dell'AUA al SUAP della Valconca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del provvedimento conclusivo all'impresa istante; il

provvedimento conclusivo è trasmesso dal SUAP agli uffici interessati del Comune di Mondaino, ad Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini ed Arpae Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
14. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il Responsabile del Procedimento ai fini degli adempimenti di cui al presente atto, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

***Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali
e Energia di Rimini
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La società svolge attività di “*Produzione di segnaletica e catarifrangenti per autocarri*”, con operazioni meccaniche di tranciatura, fustellatura e punzonatura di bandelle di acciaio, alluminio e lamiera zincata; stampaggio delle bandelle tramite serigrafia o stampa digitale; lavaggio telai in lavatrice a solvente.

Nello specifico il ciclo produttivo dell'azienda consiste nelle seguenti fasi produttive in successione:

- 1- Arrivo materiali (bandella di acciaio, di alluminio o in lamiera zincata oltre a pellicole plastiche adesivate);
- 2- Le bandelle sono tagliate tramite le cesoie a ghigliottina a misura in base agli articoli da realizzare;
- 3- Accoppiamento della pellicola adesivata alle bandelle sagomate e successivo stampaggio che può essere realizzato tramite serigrafia (punti di emissione **E01** e **E02**) o stampa digitale;
- 4- Rifinitura meccanica finale a freddo per tranciatura o fustellatura o punzonatura.

Assieme ai cartelli viene svolta anche la produzione di porta-cartelli in acciaio inox, alluminio e lamiera zincata e le fasi del ciclo produttivo saranno le seguenti:

- taglio dei fogli metallici in impianto di taglio laser (**E03**)
- sagomatura e piegatura con piegatrici a freddo
- assemblaggio manuale con utensili portatili

La modifica richiesta riguarda l'aggiunta di un trattamento meccanico di rifinitura a freddo (smerigliatura/satinatura) che viene effettuata occasionalmente 1-2 volte al mese in base alle richieste dei clienti. Questo processo originerà il nuovo punto emissivo **E04**.

L'attività si svolge per un periodo di 220 giorni/anno.

L'attività in oggetto utilizza nel ciclo produttivo sostanze pericolose ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs.152/06, a tal fine la società ha trasmesso la “*Relazione valutativa per la riduzione progressiva degli inquinanti aerodispersi a rischio rilevante*” datata 31/03/2025 che analizza la possibilità di sostituzione delle sostanze e delle miscele classificate come pericolose ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs.152/06.

Il nuovo punto di emissione E4 oggetto della modifica non comporta l'utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs.152/06;

Il gestore dichiara che i quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo risultano i seguenti:

- Lastra Alluminio 10000 kg/anno;
- Lastra Acciaio Inox 30000 kg/anno;
- bandella zincata 8000 kg/anno ;
- Gas tecnico Azoto 6600 kg/anno;
- Gas tecnico Ossigeno 800 kg/anno;
- Inchiostri per la stampa serigrafica 470 kg/anno;
- Diluente per la stampa serigrafica 80 kg/anno;
- Catalizzatore per la stampa 20 kg/anno;
- Inchiostro per la stampa digitale 120 kg/anno;
- Diluente per la stampa digitale 10 kg/anno;
- Solvente non clorurato per lavaggio telai 5000 kg/anno.

› che gli impianti di riscaldamento ad uso industriale (essicatoio nella stampa serigrafica e per i termoretraibili) sono alimentati ad energia elettrica e pertanto privi di emissioni;
› che nello stabilimento risultano presenti degli impianti di combustione civili per il riscaldamento dei locali di produzione/uffici e produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a gas metano:

- n. 2 bruciatori di 65 kW;
- n. 5 bruciatori da 32 kW;
- n. 4 bruciatori rispettivamente da 24 kW, 28 kW, 29.5 kW e 31 kW.

Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 (solo se > 35 kW) ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti e non oggetto di modifica
--

E01 Serigrafia

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 6200 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 12 m

Sezione: 0.07 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dalla D.G.R. 2236/2019 e s.m.i. al punto 4.2, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Composti organici Volatili (COV espressi come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE Area EST, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E02 Serigrafia

Impianto di abbattimento: non presente

Portata massima di progetto: 6200 Nm³/h

Durata: ca. 8 h/giorno

Altezza: 6 m

Sezione: 0.07 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dalla D.G.R. 2236/2019 e s.m.i. al punto 4.2, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
--------------------------	--

Composti organici Volatili (COV espressi come C organico totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE Area EST, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E03 Taglio Laser

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce: composto da n°4 cartucce con superficie filtrante totale di 66.64 m². Metodo di pulizia: automatico con aria compressa.

Portata massima di progetto: 3000 Nm³/h

Durata: ca. 4 h/giorni

Altezza: 6 m

Sezione: 0.10 m²

Temperatura: Ambiente

Inquinanti emessi: Materiale particolato, Ossidi di azoto, Monossido di Carbonio, Somma Cr(VI)+Ni+Mn e loro composti

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti al punto 4.13.16 del CRIAER, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	20 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	5 mg/Nm ³
* Somma Cr(VI)+Ni+Mn e loro composti	1 mg/Nm ³

**In considerazione della dichiarazione del gestore sull'utilizzo di lastre in acciaio inox e vista la relativa scheda tecnica, il valore limite riferito a "Somma Cr(VI)+Ni+Mn e loro composti" deve intendersi cogente solo qualora il flusso di massa rilevato in sede di controllo annuale calcolata a monte degli impianti di abbattimento sia superiore alla soglia di rilevanza relativa alla classe II della Tabella A1 (5 g/h) della Parte V, allegata I Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..*

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE Area EST, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa, il controllo del parametro "materiale particolato" può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri, in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione e manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati sul registro suddetto.

Nuova Emissione

E04 Smerigliatura/satinatura

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto composto da n°1 sacco con superficie filtrante totale di 2,50 m²

Portata massima di progetto: 2400 Nm³/h

Durata: saltuaria

Altezza: 8 m

Sezione: 0.049 m²

Temperatura: ambiente

Inquinanti emessi: Materiale particellare

Per questo tipo di emissione si applicano i limiti previsti dalla D.G.R. 2236/2019 e s.m.i. al punto 4.31, pertanto si prescrivono i seguenti limiti:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli analitici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di ARPAE Area EST, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH) art. 271 co.7-bis D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. – D.G.R. n. 14471 del 30/07/2021
--

Considerato che il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e loro codici supplementari), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT-vPvB), e quelle classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Visto che il gestore dell'impresa, ha dichiarato l'applicabilità del citato art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto i quantitativi, seppure stimati nel calcolo, superano le soglie della tabella 1 Allegato 1 del DM n. 95 del 15/04/2019, e vista la “*Relazione Valutativa per la riduzione progressiva degli inquinanti aerodispersi a Rischio rilevante*” datata 31/03/2025;

Il gestore dovrà inviare, ogni 5 anni a decorrere dal 28/01/2025, alla scrivente Agenzia, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

In seguito alla relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Emissioni Diffuse

Per il macchinario identificato con n. 145 (segatrice) collocato nel piano seminterrato che si dichiara non impiegata nel ciclo produttivo dell'azienda ed adibito esclusivamente a piccoli lavori di manutenzione con uso sporadico e saltuario di meno di 1 ora al mese deve essere tenuto apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, con l'annotazione delle ore di funzionamento.

Il macchinario identificato con n. 146 (fresatrice) collocato nel piano seminterrato che si dichiara inutilizzato in quanto non più funzionante deve essere scollegato dalla rete elettrica.

In caso di necessità rilevata in sede di sopralluogo e/o a seguito di segnalazioni, possono essere prescritte con apposito provvedimento dell'Autorità Competente, ulteriori prescrizioni per contenere le emissioni diffuse.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati:

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);

mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*)

	(con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A.
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR).
Monossido di Carbonio	UNI 9969:1992; UNI EN 14626:2012; UNI EN 115058:2017.
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2024 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004+NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004+NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece,

potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. s.m.i., fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altre modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività **(E4)** con almeno 15 giorni di anticipo;
- la data di messa a regime che dovrà avvenire non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di messa in esercizio;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni **(E4)**, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei

controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali,

lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 s.m.i. (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto *"La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione"*, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse

verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

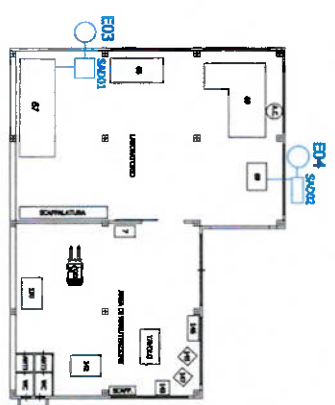
e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ss.mm.ii.



PIANO SEMINTERRATO

- 022 - CARRELLI ELEVATORE
7 - MASINO RELATIVO
63 - PUMPOMATICHE
66 - PISTONATE
143 - PISTONATE A 2 ALBERI
144 - PISTONATE A 4 ALBERI
145 - SERVOTRACCIALE A RULO
146 - SERVOTRACCIALE
147 - TORNO PIVALETO
150 - CENTRO DI LAVORO VERTICALE
- CANALIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA
EOL
PUNTI DI EMISSIONE
SADOX
SISTEMI DI ABBATTIMENTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.